



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

PROVINCIA DI TREVISO

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 31020 Sernaglia della Battaglia

COPIA

ORDINANZA N. 40 del 04-11-2022

Oggetto: Misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10/11/2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM₁₀, è venuta meno all'obbligo di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- nel dispositivo della sentenza emessa ex art. 258 TFUE la Corte ha accertato che dal 2008 al 2017 l'Italia ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM₁₀ e che il superamento è tuttora in corso e che ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza;
- le Regioni del Bacino Padano hanno deciso di rafforzare quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma del 2017 con una serie di iniziative omogenee e addizionali rispetto alle esistenti sottoscrivendo il "Piano Straordinario per la qualità dell'aria";
- gli interventi da porre in essere in base al suddetto Piano riguardano tre grandi ambiti: l'agricoltura e la zootecnia, i trasporti e la combustione di biomassa legnosa;
- il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) convocato dalla Provincia di Treviso il 26/09/2022 ha ribadito la necessità da parte dei Comuni di adottare le misure in oggetto attraverso specifiche ordinanze sindacali;
- il Comune di Sernaglia della Battaglia ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e non rientra nell'Agglomerato;

VISTO il Piano Regionale di tutela e Risanamento dell'Atmosfera aggiornato con Deliberazione

del Consiglio Regionale n. 90 del 19/4/2016;

CONSIDERATO che la zonizzazione dell'intero territorio provinciale adottata con DGR n. 1855 del 29/12/2020 inserisce il Comune di Sernaglia della Battaglia nella zona IT0522 "Pianura";

VISTA la DGR n. 122/2015 "Indicazioni inerenti alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06";

VISTO il DM n. 186 del 7/11/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

CONSIDERATA la DGR n. 836 del 6/6/2017 "Approvazione del Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

VISTE le indicazioni fornite dal C.I.S. (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), negli incontri del 9.07.2020, del 11.08.2020 e 10.03.2021 in cui viene illustrato il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della Sentenza del 10.11.2020 della Corte di Giustizia europea" approvato con DGR n. 238 del 2.03.2021;

VISTA la DGR n. 238 del 2/3/2021 "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";

VISTA la DGR n. 1089 del 9/8/2021 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure";

CONSIDERATO che l'art. 9 del Regolamento di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 9/04/2014 vieta l'accensione di fuochi nei fondi e nel territorio comunale in genere;

RILEVATO che l'Accordo di programma nel Bacino Padano prevede:

- che le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM₁₀ con un sistema "a semaforo" e precisamente:
- nessuna allerta - semaforo verde: nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) della concentrazione di PM₁₀ inferiore a 4 giorni;
- livello di allerta 1 - semaforo arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- livello di allerta 2 - semaforo rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- rientro in allerta verde almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero misurati e previsti in area in cui è attivo un livello di allerta superiore;

CONSIDERATO che sul sito internet di ARPAV, alla pagina https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php, sono reperibili i dati in tempo reale relativi al livello di concentrazione del particolato atmosferico rilevato attraverso centraline secondo quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 con possibilità di acquisire la previsione della concentrazione media giornaliera di PM₁₀ e il bollettino indicante il livello di allerta in atto;

VISTI

- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo n.182, comma 6-bis in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀)";
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Regolamento comunale di Polizia Rurale;
- la Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente";
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

che dalla data del presente provvedimento e fino al 30 aprile 2023, su tutto il territorio comunale sia fatto:

- divieto di combustioni all'aperto di residui vegetali a eccezione di quelle condotte per motivate esigenze fitosanitarie disposte dall'autorità preposta e, comunque, rispettando le dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente;
- divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas), in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n. 186/2017:
 - in allerta verde, divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle";
 - in allerta arancione e rossa, divieto di utilizzo dei generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'all. X, parte II. sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
- obbligo di abbassamento di 1°C nelle abitazioni e edifici pubblici in condizioni di allerta arancione e rossa;

che dalla data del presente provvedimento e fino al 15 aprile 2023, su tutto il territorio comunale sia fatto:

- divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato

AVVISA

che a carico dei trasgressori sono previste le seguenti sanzioni:

- per chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati, da Euro 25,00 a Euro 500,00 previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981;
- per chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981, salvo norme speciali.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale nel sito internet comunale e inviata a tutti i Servizi comunali e a tutti i sotto elencati soggetti interessati:

- Provincia di Treviso;
- Azienda ULSS2 - Marca Trevigiana;
- ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso;
- Carabinieri Forestali - Comando Provinciale di Treviso;
- Stazione dei Carabinieri di Pieve di Soligo.

INFORMA

Il Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 07.08.1990, n. 241 e ss. mm. ed ii. è l'arch. Mauro Gugel (Ufficio Ambiente tel. 0438.965304 – email. ambiente@comune.sernaglia.tv.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario ai Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione.

Il Sindaco
F.to VILLANOVA MIRCO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**Certificato di
pubblicazione**

ORDINANZA N. 40 del 04-11-2022

Oggetto: Misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al _____ con numero di registrazione all'albo pretorio .

COMUNE DI SERNAGLIA li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
